

Abruzzo

L.R.	10-12-2019	n.	42
Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto	a		trapianto.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167 speciale.			

L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 [\(1\)](#).**Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto** [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167 speciale.

[\(2\)](#) Titolo così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

[\(3\)](#) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il regolamento emanato con [D.P.G.R. 11 agosto 2020, n. 3/Reg.](#)

VISTO l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificata dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

VISTI gli artt. [34](#) e [44](#) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo intende riconoscere un sostegno economico a favore delle famiglie, anche monopersonali, che hanno al proprio interno un componente affetto da patologie oncologiche, che sia in attesa di trapianto o sia stato sottoposto a trapianto, per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per sottoporsi alle relative terapie ⁽⁴⁾.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), istituisce un apposito fondo a cui possono accedere le famiglie che presentano all'interno del proprio nucleo familiare un componente che si trova nella condizione di cui al comma 1.

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 2 *Descrizione degli interventi.*

1. Il paziente oncologico o affetto da patologie per le quali è in attesa di trapianto o è stato sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e che necessita di visita e/o trattamenti radioterapici, chemioterapici e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette patologie, residente in Abruzzo, può accedere ai contributi di cui all'articolo 1, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4 ⁽⁵⁾.
- 1-bis. Le richieste di contributo devono essere attinenti a spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per sottoporsi a visite e terapie connesse alle indicate fattispecie presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ⁽⁶⁾.
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. Il rimborso è riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;

b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi;

c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare accompagnatore, la cui presenza è certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale, il rimborso è riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;

b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 2, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 3 *Modalità di realizzazione.*

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso [v](#).

[2. Hanno priorità di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno alcun reddito;
- 2) hanno perso il proprio posto di lavoro;

3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita ⁽⁸⁾.

]

[3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate ⁽⁸⁾.]

[4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita ⁽⁸⁾.]

5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all'articolo 4.

(7) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24*, a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 2, L.R. 5 giugno 2023, n. 24*, a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 4 *Modalità attuative* ⁽⁹⁾

1. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i criteri di priorità per l'accesso e le modalità di erogazione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Servizio regionale competente in materia di Politiche sociali (di seguito Servizio competente).

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è formulata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti alla persona affetta da patologie oncologiche, e/o che sia in attesa di trapianto o sia stata sottoposta a trapianto:

- a) criterio reddituale familiare più basso come risultante dall'ISEE;
- b) criterio della gravità della patologia;
- c) perdita del posto di lavoro;
- d) termine del periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e ricorso al periodo di aspettativa non retribuita.

3. Il Servizio competente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 5, all'esito dell'istruttoria delle istanze, procede all'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi ed ammissibili, con esplicitazione della somma richiesta e del beneficio concesso. Il Servizio competente procede, inoltre, all'approvazione dell'elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle motivazioni.

4. Il Servizio competente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale può delegare le attività istruttorie di cui al presente articolo agli Enti d'Ambito Sociale, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

(9) Articolo così sostituito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge). In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 19, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 8](#) e dall' [art. 11, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10](#).

Art. 5 *Norma finanziaria.*

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 [\(10\)](#).

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, ai bilanci di previsione 2019-2021 del Consiglio e della Regione, sono apportate, per l'annualità 2019, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale in diminuzione di euro 10.000,00 con trasferimento delle risorse a favore della Giunta regionale per

l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto" ⁽¹⁰⁾.

3. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale

(10) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24*, a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 5-bis *Clausola valutativa* ⁽¹¹⁾.

1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, presenta al Comitato per la legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei seguenti elementi, articolati per territorio di riferimento:

a) lo svolgimento del processo di attuazione della legge, in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;

b) le domande presentate, quelle ammesse a contributo e finanziate, quelle ammesse a contributo e non finanziate e quelle non ammesse con la motivazione dell'esclusione;

c) le criticità riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni alle stesse;

d) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla commissione consiliare competente.

4. La commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

[\(11\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 24](#), a decorrere dall'8 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 6 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
